

TI_GERICHTE TI-59628 vom 22. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59628

FR: TI_GERICHTE TI-59628 du 22 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE TI-59628 del 22 ottobre 2001

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiatione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ■ ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2

a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di _____, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti: basti qui fare riferimento alle ammissioni riportate (v. supra, consid. B).

b) I dubbi che solleva l'accusato riguardano essenzialmente i quantitativi di cocaina smerciata (v. osservazioni, cit., pto. 1 p. 1-2). Essi costituiscono, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice ■ nell'ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell'accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4).

E. 3

Nel caso di specie, il peso specifico da attribuire alle esigenze istruttorie ancora da soddisfare è minimo: l'■avvenuto deposito degli atti testimonia come, dal punto di vista del l'■istruttoria sia completa. L'■eventualità che l'■accusato chieda complementi istruttori è, al momento, aleatoria ■ e sorprenderebbe, se egli ne postulasse senza neppure averne fatto cenno in sede di discussione della propria istanza di libertà provvisoria.

E. 4

a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l'■accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'■esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'■insieme delle circostanze, quali il carattere dell'■interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'■assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).

b) Nel caso di specie, vi sono elementi di giudizio di segno opposto: da un lato non si può negare che l'■accusato e la sua famiglia, in quanto da tempo qui residenti, abbiano sviluppato in loco legami sociali non indifferenti. D'■altra parte, è altrettanto vero che la gravità oggettiva dei fatti rimproverati all'■accusato, ed ancor più la sua recidiva specifica, rendono seriamente verosimile una severa pena detentiva da espiare, alla quale potrebbe aggiungersi la revoca della sospensione condizionale del residuo della pena precedente (art. 41 cfr. 3 CPS; e se è vero che per due terzi, quella pena è già stata espiata, v. istanza, cit., p. 2, è parimenti vero che la liberazione condizionale dopo i due terzi della pena ai sensi dell'■art. 38 CPS non è automatica). In questa prospettiva, e considerato pure come per l'■accusato risulterà sempre più difficile reinserirsi nella vita professionale locale (in ragione delle sue condanne penali), l'■ipotesi di una sua fuga verso il proprio Paese d'■origine non è certo del tutto peregrina. In ogni caso, il sussistere di un palese pericolo di recidiva esime questo giudice dal pronunciarsi definitivamente sul pericolo di fuga.

E. 5

a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'■insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell'■accusato, il suo comportamento durante l'■istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).

b) L'■esistenza di un forte pericolo di recidiva non fa dubbio. Emerge dagli atti che _____ è stato condannato per atti del medesimo genere poco più di un anno fa ad una pena detentiva importante, al limite di quanto possa essere pronunciato ancora con il beneficio della condizionale, dopo aver passato un lungo periodo in carcere preventivo. Cionondimeno, ha ripreso a delinquere pochi mesi dopo il suo rilascio. Come egli possa affermare che questo vissuto ■non permette a priori di accreditare l'■ipotesi che questi voglia continuare a delinquere [...]■ (istanza, cit., p. 3), appare misterioso. È piuttosto vero

il contrario: proprio il fatto di reiterare il medesimo genere di reato a brevissima distanza temporale da una prima condanna dimostra, come rettamente argomenta la pubblica accusa (v. preavviso negativo, cit., p. 2), che ■ la prima inchiesta e la successiva sua condanna a nulla gli sono serviti [...]■. E l'■attitudine mentale che sta a monte di un tale comportamento non lascia ben sperare per il futuro. Ciò non significa che un suo ravvedimento sia escluso per sempre: significa unicamente che almeno fino al processo, questo giudice riconosce valenza prioritaria all'■esigenza di tutelare la pubblica sicurezza dai reati che l'■accusato ha dimostrato essere solito attuare. Ed è, questa, senz'■altro una decisione di competenza di questo giudice, come si evince a chiare lettere dall'■art. 95 cpv. 2 CPP, dove il pericolo di recidiva è menzionato espressamente. È vero, ma qui inconferente, che l'■eventuale concessione della sospensione condizionale per la nuova pena (art. 41 CPS) risponde (anche) ad altri criteri, e compete comunque alla Corte di merito.

E. 6

Per quanto attiene al requisito della proporzionalità del carcere preventivo, resta da dire che l'■inchiesta, di per sé relativamente complessa per il coinvolgimento di più autori, e comunque resa ulteriormente difficile dall'■atteggiamento reticente dell'■accusato, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'■evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti; tanto più che la chiusura dell'■istruttoria appare imminente, e di prossimo aggiornamento sarà allora il pubblico dibattimento. Solo per scrupolo di completezza si ribadisce che ogni confronto con il trattamento riservato ad altre persone accusate (così l'■accusato in sede d'■istanza, cit., p. 2) non è certo atto a sostanziare una censura di violazione del principio di proporzionalità, tanti sono i parametri di cui tener conto in tema di libertà personale.

Resta sottinteso l'■obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'■accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

E. 7

In conclusione, l'■istanza in discussione dev'■essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1. L'■istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 16/17 ottobre 2001 da _ACCU1 è respinta.

2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'■intimazione.

4. Intimazione:

- _____ per sé e per l'■accusato _____;

- _____ con copia delle osservazioni dell'■accusato istante.
giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.